



Pericolose modifiche al processo tributario per opera di decisioni estranee al potere legislativo.

Ultimamente si assiste a modifiche al processo tributario dovute ad atti unilaterali adottati da organi amministrativi.

Qualora fossero modifiche di dettaglio, ciò non meriterebbe alcuna riflessione; tuttavia siamo di fronte a veri e propri “aggiustamenti” di profili essenziali del processo tributario che toccano garanzie costituzionalmente riconosciute.

Due in particolare gli atti che meritano attenzione:

1. la chiusura delle segreterie delle commissioni tributarie nel giorno di sabato con circolare del Dipartimento delle politiche fiscali – Ufficio Amministrazione delle Risorse;
2. l'introduzione di una previa richiesta espressa da parte della Segreteria della Cassazione alle Commissioni tributarie regionali per la trasmissione dei fascicoli oggetto di giudizio in Cassazione.

Il primo atto - adottato in data 23.2.2007 - limita chiaramente il diritto di difesa impedendo nel giorno di sabato di consultare i fascicoli, estrarre copie, depositare atti (si pensi ad esempio, alle richieste di trattazione urgente o di urgente sospensione di atti esecutivi).

Tale atto è stato impugnato da un gruppo di professionisti nelle sedi competenti.

Sia il Tar del Lazio – con sentenza n. 2834 del 18.3.2009 - sia il Consiglio di Stato – con sentenza n. 4123 del 25.6.2010 – hanno dichiarato l'illegittimità della circolare 23.2.2007.

Ad avviso dei giudici amministrativi,

- *in primis*, la competenza relativa alla gestione degli orari di apertura delle segreterie delle Commissioni Tributarie è prerogativa dei dirigenti dei singoli uffici giudiziari in funzione delle specifiche esigenze di ogni ufficio giudiziario;
- in secondo luogo le asserite esigenze finanziarie di ridurre spese superflue, possono essere adeguatamente soddisfatte tramite attento controllo da parte dell'amministrazione centrale sulle scelte sempre di competenza dei dirigenti degli uffici giudiziari;

ARGENTINA
Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Rosario
Salta

ARMENIA

AUSTRIA
Wien

ARZEBAIJAN

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
Beijing
Shanghai

COLOMBIA
Bogotá

CZECH REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GEORGIA

GREECE
Athens

INDIA
Mumbai
New Delhi

IRLANDA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Ciudad de Panama

REGNO UNITO
London

SWITZERLAND
Bern
Zurich

TAJKISTAN

TURKMENISTAN

UKRAINA

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



- lo stesso disposto dell'art. 155, sesto comma, c.p.c., introdotto con novella del dicembre 2005, afferma che *“resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”*.

* * *

Il secondo atto – adottato con comunicazione interna della segreteria della Sezione tributaria della Cassazione datato 14 aprile 2008 - viola l'art. 369 u.c. c.p.c.

Da una parte detta disposizione prevede un “dovere” in capo al ricorrente di *“chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata...la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio”*; dall'altra parte tale norma prevede che *“tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso”*.

L'iniziativa della cancelleria della Suprema Corte di fatto finisce per vanificare il dettato dell'art. 369, u.c. c.p.c.

Si potrebbe invocare – a sostegno dell'illegittimità di tale comportamento amministrativo – la giurisprudenza della stessa Cassazione.

Afferma Cassazione 14.2.2006, n. 3117 che non si può *“prescindere dai vincoli derivanti dai principi costituzionali di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ulteriormente rafforzati dal nuovo testo dell'art. 111 Costituzione”*.

Ma sembra violato altresì un principio di legittimo affidamento sulla trasmissione del fascicolo alla Corte Suprema; non può il ricorrente supporre che (dopo aver presentato l'istanza di trasmissione), a sua insaputa, la Cancelleria della Corte Suprema operi in controtendenza, privando il giudice di legittimità della possibilità stessa di conoscere gli atti processuali.

* * *

Ma non solo.

Per le controversie relative a tributi comunitari, come per l'Iva, vi sarebbero anche ulteriori ragioni di doglianza riguardanti la violazione di principi di origine comunitaria.

Movendo dal principio per cui *“è compito dei giudici nazionali, secondo il principio di collaborazione enunciato dall' art. 5 del Trattato, garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto”* (Corte di Giustizia, 14.12.1995, C-312/93, *Peterbroeck*, punto 12), è evidente il sacrificio dell'effettività che consegue ad una simile applicazione dell'art. 369 c.p.c. in relazione ad



un diritto di fonte comunitaria. La cd. “autonomia procedurale” di cui godono gli Stati membri, infatti, consente loro bensì di organizzare a propria discrezione le modalità della tutela giurisdizionale, fermo però restando il principio che *“dette modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario”* (sentenza *Peterbroeck*, cit.; negli stessi termini anche Cassazione 14.2.2006, n. 3117). Pensiamo, ad esempio, al diritto alla detrazione dell'Iva, oggetto di un processo che giunga al giudizio di legittimità e la cui sussistenza e fondatezza emerga anche da una serie di atti processuali di merito; se la trasmissione di questi viene “bloccata” dalla Segreteria della Cassazione (per mancata richiesta del fascicolo da parte della stessa), il giudice di legittimità non potrà esaminarli e verrà incisa la piena tutela giurisdizionale del diritto (che è diritto comunitario).

* * *

Trattasi dunque di iniziative amministrative che finiscono *a)* per modificare, di fatto, il dettato normativo, *b)* per limitare garanzie costituzionalmente previste, *c)* per violare addirittura principi di rilevanza comunitaria.

a cura di:

Giovanni Moschetti